



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Misure urgenti per il finanziamento delle attività di formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale".



LEGGE REGIONALE

"Misure urgenti per il finanziamento delle attività di formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

1. Fino all'adozione della legge di riordino delle attività di formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attività formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni provinciali vengono disciplinati dalla presente legge.

ART. 2

1. La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare n. 56 del 16.7.91, con la quale è stato approvato il piano di formazione professionale 1990/91, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno 1993, delle attività formative previste in tale piano e delle quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Sono altresì riconosciute, sino alla data di entrata in vigore del piano 1993, le spese sostenute dagli Enti gestori convenzionati e delegati per il mantenimento efficiente delle strutture operative, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26.

3. La Regione riconosce le attività formative straordinarie



realizzate con finanziamenti comunitari e nazionali negli anni 1991 e 1992 dalle aziende per le quali é stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54. Le relative spese sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti prodotti dalle aziende ed ammontanti a f. 6.074.595.036= (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l'anno 1991 e a f. 6.587.858.250= (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l'anno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dall'Ufficio Riscontro e rendicontazione. I pagamenti relativi si effettueranno a intervenuta riscossione da parte della Regione di fondi comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione.

4. La Regione riconosce soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'attività formativa straordinaria realizzata dagli Enti pubblici negli anni 1991 e 1992 e per le quali é stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.

5. La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.

ART. 3

1. Il piano di formazione professionale dell'esercizio finanziario 1993 comprende tutte le attività formative e le attività di aggiornamento del personale relative al periodo luglio 1993 aprile 1994.

2. Il Consiglio regionale approva il piano di formazione professionale contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione della Regione.

3. Di norma, le attività di formazione si svolgono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



ART. 4

1. Il secondo comma dell'art. 8 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, é sostituito dai seguenti:

"Il piano annuale prevede tutte le attività di formazione professionale comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio regionale può autorizzare l'avvio immediato delle attività formative ricomprese nel Piano ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

L'attività formativa potrà proseguire nel primo semestre dell'anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano".

ART. 5

1. Dopo il primo comma dell'art. 12 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, viene aggiunto il seguente:

"Agli Enti gestori convenzionati e delegati viene erogato il finanziamento previsto nella misura del trenta per cento dell'importo complessivo assegnato ad intervenuto avvio dell'attività formativa, previa stipula della convenzione".

2. Sono fatte salve le disposizioni particolari per l'anno 1993 di cui al precedente art. 3.

ART. 6

1. L'art. 14 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, già sostituito dall'art. 1 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26, é così nuovamente sostituito:

"Gli Enti gestori delegati e convenzionati devono presentare all'Assessorato alla formazione professionale la rendicontazione finanziaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno formativo.

Oltre tale termine, sulle eventuali differenze da restituire alla Regione decorre, a carico dell'ente, l'interesse maturato sul conto, da considerarsi esaustivo anche della svalutazione monetaria.

Lo schema di rendicontazione é definito dall'Assessorato alla formazione professionale.



4. La documentazione originale delle spese é trattenuta dall'Ente gestore e resta a disposizione dell'Assessorato che, attraverso l'Ufficio Riscontro-Rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del Settore di Formazione Professionale, provvederà al controllo di competenza. La Regione, tramite lo stesso Ufficio Riscontro-Rendicontazione, dispone i dovuti riscontri contabili presso l'Ente gestore, verificando la regolarità delle spese esposte a rendiconto ed annullando i relativi titoli.

5. La mancata presentazione dei rendiconti comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale".

ART. 7

1. In attesa del trasferimento alle Amministrazioni Provinciali delle funzioni in materia di formazione professionale in adempimento a quanto previsto dall'art. 14 della Legge 8/6/90, n. 142, la Giunta regionale procede alla stipula di protocolli d'intesa con le stesse per l'attuazione di procedure di adempimenti tecnici preparatori dell'indicato trasferimento.

ART. 8

1. Il secondo comma dell'art. 25 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 è così integrato:

"Dette attività possono essere svolte direttamente dalla Regione oppure demandando, con convenzioni, alle Università, ad Istituzioni Scientifiche, a Organizzazioni imprenditoriali, agli Enti gestori convenzionati e delegati su direttive impartite dalla stessa Regione".



ART. 9

1. Dopo il terzo comma dell'art. 4 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26, viene aggiunto il seguente:

"Le spese per le sedi provvisorie ed occasionali vengono riconosciute limitatamente al periodo di svolgimento delle attività corsuali".

2. Il primo comma dell'art. 5 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26, é così sostituito:

"Il riscontro delle rendicontazioni viene effettuato per ciascun Ente nel rispetto della normativa vigente nei termini temporali previsti dai regolamenti e dalle determinazioni della Comunità Europea. A tal fine, la Regione adotta ogni utile iniziativa compatibile con la legislazione vigente".

ART. 10

1. La Regione organizza le attività di formazione professionale in coerenza con le norme e le direttive della Comunità Europea, anche ai fini finanziari.

2. La Regione, per la realizzazione delle attività relative alla progettazione formativa, all'orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro e delle professioni, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.

3. A tale scopo gli operatori della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell'Albo di cui all'art. 26 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai sensi dell'art. 1 della l.r. 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di riqualificazione promossi dalla Regione vengono utilizzati funzionalmente dalle Amministrazioni provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica dagli Enti di appartenenza.

4. Le modalità di utilizzazione vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni provinciali e gli Enti gestori interessati.

5. Le attività relative alle progettazioni formative, all'orientamento professionale e alle osservazioni del mercato del lavoro e delle professioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa verifica della



finanziabilità dei progetti da parte della C.E.E. e del Fondo Nazionale della Formazione Professionale.

ART. 11

1. Il comma terzo dell'art. 6 della l.r. 17 giugno 1983, n. 9, già sostituito dal comma secondo dell'art. 1 della l.r. 25 febbraio 1986, n. 5, viene sostituito dal seguente:

"Esperate le procedure della mobilità con esito negativo, gli Enti gestori convenzionati e delegati possono assumere, con contratto a termine, il personale docente e non docente necessario per lo svolgimento delle attività formative previa utilizzazione di tutto il personale docente in attività amministrative se non impegnato in attività di insegnamento. Il personale assunto con contratto a termine non ha titolo alla iscrizione nell'Albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54".

2. Il reclutamento del personale docente e non docente si applica nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

3. Il secondo comma dell'art. 1 della l.r. 25 febbraio 1986, n. 5 è abrogato.

ART. 12

1. Per l'esame dei rendiconti di cui all'art. 14 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della l.r. 8 settembre 1988, n. 26".

ART. 13

1. L'art. 17 della L.R. 17.10.1978, n. 54 è integrato dai seguenti commi:

"L'Assessore alla formazione professionale predispone un sistema di controlli sul funzionamento dei centri delegati e



convenzionati.

Il sistema di controlli é così articolato:

- a) controllo di gestione concernente l'efficienza e l'efficacia di impiego delle risorse finanziarie ed umane e la coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi del piano;
- b) controllo ispettivo sulle azioni amministrative di attuazione del piano di formazione professionale, sul rispetto delle norme finanziarie e contabili e sul finanziamento della struttura operativa.

Il dirigente responsabile dei controlli predispone, a conclusione delle attività formative, una relazione sulla gestione dei corsi e segnala all'Assessore, anche durante il periodo di attività, eventuali violazioni ai principi e alle norme di corretta amministrazione.

Il controllo di gestione assume a riferimento le singole articolazioni organizzative del sistema di formazione professionale e gli enti formatori. L'Assessore alla formazione professionale, su delibera della Giunta regionale, definisce modalità e contenuti dei controlli di gestione".

ART. 14

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge, previsti in £. 109.191.971.260=, si provvede mediante imputazione della somma di £. 94.554.141.750= quale residuo di stanziamento, sui capitoli del bilancio 1992 nn.0961010 e 0962010 e della somma di £. 14.637.829.510= sul capitolo n. 0961015 del bilancio 1993.
2. Per il finanziamento F.S.E. alle imprese anno 1991 viene utilizzato l'impegno di spesa di £. 7.979.959.857 assunto con delibera di Giunta regionale n. 7875/91 sul cap. 0962050/ R.P. 91 esercizio 1993 del bilancio regionale.
3. Per il finanziamento F.S.E. alle imprese anno 1992 vengono utilizzati i residui di stanziamento del cap. 0962050 del bilancio 1992 ammontanti a £. 6.587.858.250.



Consiglio Regionale
della Puglia

8

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(Sig.ra Silvana Vernola)



Consiglio Regionale
della Puglia

9*

E' estratto del verbale della seduta del 19 luglio 1993 ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(Sig.ra Silvana Vernola)